



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1395 del 05 agosto 2014

### AVVISO PUBBLICO

#### Iniziativa di soggiorni culturali e di turismo sociale

Anno 2014

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale stabilisce l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale destinate a veneti emigrati od oriundi veneti fino alla quinta generazione di età pari o superiore ai 65 anni e in condizioni economiche disagiate, così come disciplinate dall'art. 12 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2 così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e dal Programma annuale degli interventi approvato con D.G.R. 27 maggio 2014 n. 719 – Obiettivo Specifico B3, Linea strategica d'azione C3.3.

#### → Stanziamento

Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di € 40.000,00 a valere sul capitolo 100760 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014.

#### → Requisiti dei soggetti richiedenti

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali, le associazioni senza scopo di lucro, nonché le associazioni, i comitati e le federazioni di associazioni venete per l'emigrazione regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.

Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.1 "Requisiti soggettivi" delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

#### → Contenuto dell'iniziativa

Sono considerate iniziative di turismo sociale quei progetti di soggiorni culturali, in Veneto, di durata fra i 7 e i 14 giorni, da realizzarsi preferibilmente tramite ospitalità presso famiglie di parenti o amici, finalizzati alla conoscenza diretta del Veneto destinati ai soggetti suindicati in possesso delle seguenti caratteristiche:

- età pari o superiore a 65 anni;
- disagiate condizioni economiche attestate da specifica documentazione;
- non aver già usufruito di contributi da parte della Regione del Veneto per analoghi soggiorni;
- condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare il viaggio e il soggiorno nel Veneto comprovate da certificazione medica.

L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro. L'iniziativa programmata deve essere analiticamente descritta utilizzando il modulo adottato con provvedimento direttoriale.

L'iniziativa deve concludersi entro il 31 ottobre 2015. Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.6 "Termine per la conclusione dei progetti" delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

#### → Preventivo di spesa dell'iniziativa

La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.

In ordine all'ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.3 lettera e) "Aspetti finanziari e rendicontazione dell'attività – Ammissibilità dei costi" delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di preventivo.

**→ Tempi e modalità di presentazione della domanda di contributo**

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando in via esclusiva l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.

La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura.

La domanda deve essere corredata da marca da bollo da € 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione", all'indirizzo indicato al punto seguente;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:  
Regione del Veneto  
Sezione Flussi Migratori  
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23  
30121 - VENEZIA
- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it). Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec>.

Nel caso di trasmissione tramite PEC o FAX dovrà essere dimostrato l'assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:

- il mittente della P.E.C. o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 e art. 7 del DM 23/01/2004;

- se, invece, il mittente della P.E.C. o del fax non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

La domanda e i relativi allegati devono pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Iniziativa di soggiorni culturali e turismo sociale. L.R. n. 2/2003 art. 12 – anno 2014"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Sezione Flussi Migratori".

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e nelle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

**→ Procedure e criteri di valutazione dei progetti**

Gli uffici della Sezione competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità, provvedendo successivamente alla valutazione di merito dei progetti ammessi.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti di seguito indicati; la loro presenza non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione:

- presentazione delle domande regolarmente sottoscritte e complete degli allegati nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
- rispetto delle modalità previste di presentazione delle domande;
- sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti soggettivi previsti;
- presenza e completezza del preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;
- rispetto della percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto;
- congruenza delle finalità del progetto con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 719/2014.
- rispetto del numero minimo e massimo dei giorni di durata del progetto previsti dall'avviso;
- rispetto del numero minimo e massimo del numero di partecipanti al progetto previsti dall'avviso;
- rispetto del costo minimo del progetto previsto dall'avviso

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Criteri di valutazione

- qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità, innovazione e creatività della proposta fino a un massimo di punti 7  
**All'assegnazione di un punteggio pari a zero sul presente parametro non si procederà oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso**
- finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R. n.2/2003 punti 2
- apporto di risorse finanziarie diverse dal contributo fino ad un massimo di punti 2  
oltre il 20% e fino al 50% punti 1  
oltre il 50% punti 2

Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.

Si procederà al finanziamento con preferenza per quelli presentati dai soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la "Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero". Successivamente si procederà al finanziamento degli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, partendo da quello con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, si procederà al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

Si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria in ipotesi di ulteriori risorse disponibili.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla D.G.R. n. 1049 del 28.06.2013 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.

**→ Contributo concedibile**

La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima dell'80% del loro costo complessivo (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dall'iniziativa approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a € 10.000,00.

Il contributo regionale non può comunque superare l'importo complessivo di € 20.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.

Le iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale, finalizzate alla conoscenza diretta del Veneto, vanno realizzate preferibilmente tramite ospitalità presso famiglie di parenti o amici. In tale ipotesi di ospitalità presso famiglie verrà riconosciuto un contributo forfettario pari a € 40,00 al giorno a persona, per le spese sostenute dalle famiglie ospitanti, previa presentazione di attestazione da parte delle stesse; qualora gli interessati non dovessero invece trovare ospitalità presso parenti o amici, verranno rimborsate nei limiti dell'80% , le spese di vitto e alloggio debitamente documentate.

Per tutte le iniziative le spese di viaggio verranno rimborsate nel limite dell'80% della spesa sostenuta e nel rispetto di quanto disposto al punto C1.3e) "Viaggi e trasferte" delle direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

#### → **Gestione dell'attività**

Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.2 "Gestione dell'attività" delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

#### → **Modalità di realizzazione:**

I progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti.

Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti. La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al beneficiario, in caso di riduzione delle giornate previste rispetto al minimo richiesto, nonché in caso di riduzione del numero dei partecipanti rispetto al numero minimo previsto.

I progetti devono essere organizzati in modo da prevedere la partecipazione dell'intero gruppo di utenti alle attività culturali.

##### a. Attività di selezione dei partecipanti

Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.

##### b. Avvio dei progetti

L'avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale anticipazione, fermo restando quanto disposto al punto C1.2 "Gestione dell'attività", delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:

-data di inizio e data di conclusione previste;

-durata e articolazione dell'intervento;

-nominativi degli eventuali accompagnatori coinvolti nell'intervento;

-calendario delle attività previste dal progetto;

-elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto con allegate, ai fini degli ulteriori accertamenti d'ufficio:

- in caso di partecipante cittadino italiano residente in Veneto (solo per le iniziative di interscambio), autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
- in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

→ **Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi. Revoca**

Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.3 "Aspetti finanziari e rendicontazione dell'attività" delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014. Al fine di comprovare l'effettiva e regolare realizzazione dell'iniziativa dovrà essere prodotta idonea documentazione.

Per le fattispecie di revoca del finanziamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.5 delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

→ **Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

→ **Trattamento dei dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale attuativo n. 2/2006, come modificato dal regolamento regionale n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 2/2003.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.